



ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:

Intervento di restauro dei marginamenti perimetrali del complesso storico dell'Arsenale di Venezia. Nuovi settori di attività in Rio di San Daniele-delle Vergini e Rio di San Gerolamo. Regolazione di occupazioni e viabilità acquea.

IL DIRIGENTE

Viste

le comunicazioni dell'Ufficio comunale Servizio Progettazione e Realizzazione Opere Strategiche, le disposizioni di organizzazione del cantiere e lo svolgimento di attività preliminari conoscitive, finalizzate allo svolgimento dei lavori in oggetto,

- Disposizione Dirigenziale PG/2023/269120 del 05/06/2023, circolazione e stazionamento unità nautiche per rilievi tecnici su muratura, Ordinanza nº 353 del 13/06/2023 di limitazione del traffico acqueo durante tale attività;
- Invio il 24/11/2023 di bozza di cronoprogramma dei lavori concordata con l'Impresa incaricata;
- Riunione tecnica di coordinamento del 19/12/2023 indetta dal suddetto Servizio, in valutazione gli aspetti riguardanti la viabilità acquea;
- A seguito della riunione sono state individuate dal medesimo Servizio le aree di cantiere, dove sarà necessaria la rimozione delle occupazioni acquee, con invio il 29/12/2023;

Viste

l'ordinanza pubblicata per l'inizio dei lavori in oggetto, primi due tratti con partenza dalla porta della Darsena Grande, n° 561 del 12/07/2024;

le richieste PG/2024/476359 del 01/10/2024 e PG/2024/556473 del 13/11, inviate dalla società incaricata dei lavori Rossi Renzo Costruzioni Srl per ottenere l'occupazione di nuove aree acquee di cantiere;

Tenuto conto

che i lavori sono compresi nell'intervento di salvaguardia di bene edilizio storico, identificato come "Appalto Invitalia – Accordo quadro – Lotto Geografico Nord – CIG A04A2EDC3D";

Visti

- l'Ordinanza di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico di Venezia nº 739 del 21/12/2007 e successive integrazioni,
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visti

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che siano istituite le seguenti disposizioni di regolazione di viabilità e occupazioni acquee, per lo svolgimento di nuovo lotto dei lavori di restauro e consolidamento del muro perimetrale dell'Arsenale, lungo i rii delle Vergini, di San Gerolamo:

- 1) TRATTO 1 (identificato in Allegati 1), esecuzione delle varie fasi da **9 dicembre 2024** a **29 agosto 2025** e comunque fino alla conclusione dei lavori:
 - à) È istituita area di cantiere, regolata dalle norme vigenti di accesso a tali aree, riservata in esclusiva allo stazionamento delle unità per i lavori, ad eccezione di esigenze di transito per emergenze o attività di pubblica sicurezza, sporgente di m. 11,50 dalla sponda, in parte occupata da cassero metallico per prosciugare la sponda;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno





- b) <u>Nel settore occupato di Rio delle Vergini, è interrotto il passaggio del traffico di tutte le imbarcazioni</u>, con la sola eccezione delle unità circolanti per emergenze e servizi di vigilanza e pubblica sicurezza non eseguibili diversamente,
 - i) nei periodi di installazione delle strutture di cantiere, dal 9 dicembre 2024 a 20 dicembre 2024 e dal 18 al 29 agosto 2025 durante lo smantellamento, e comunque nei giorni necessari in relazione all'avanzamento dei lavori, solo nella fascia oraria giornaliera di attività i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 07:00 alle 18:00, nei rimanenti giorni e fasce orarie sono possibili i transiti secondo le normali disposizioni di circolazione;
 - ii) <u>durante l'attività giornaliera di cantiere e per stazionamento unità da trasporto</u>, solo i giorni lavorativi da lunedì a venerdì, dalle ore 07:00 alle 11:00, poi dalle ore 11:00 alle 07:00 del giorno seguente e nei giorni di fermo lavori sono possibili i transiti secondo le normali disposizioni di circolazione.
- 2) TRATTO 2 (identificato in Allegati 2), esecuzione delle varie fasi da **25 novembre 2024** a **18 luglio 2025** e comungue fino alla conclusione dei lavori:
 - à) È istituita area di cantiere, regolata dalle norme vigenti di accesso a tali aree, riservata in esclusiva allo stazionamento delle unità per i lavori, ad eccezione di esigenze di transito per emergenze o attività di pubblica sicurezza, sporgente di m. 11,50 dalla sponda, in parte occupata da cassero metallico per prosciugare la sponda;
 - Nel settore occupato di Rio di San Gerolamo, è interrotto il passaggio del traffico di tutte le imbarcazioni, con la sola eccezione delle unità circolanti per emergenze e servizi di vigilanza e pubblica sicurezza non eseguibili diversamente,
 - nei periodi di installazione delle strutture di cantiere, dal 25 novembre 2024 a 6 dicembre 2024 e dal 1° luglio a 18 luglio 2025 durante lo smantellamento, e comunque nei giorni necessari in relazione all'avanzamento dei lavori, solo nella fascia oraria giornaliera di attività i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 07:00 alle 18:00, nei rimanenti giorni e fasce orarie sono possibili i transiti secondo le normali disposizioni di circolazione;
 - ii) <u>durante l'attività giornaliera di cantiere e per stazionamento unità da trasporto</u>, solo i giorni lavorativi da lunedì a venerdì, dalle ore 07:00 alle 11:00, poi dalle ore 11:00 alle 07:00 del giorno seguente e nei giorni di fermo lavori sono possibili i transiti secondo le normali disposizioni di circolazione.
- 3) Regolazione del traffico acqueo nei rii delle Vergini, di San Gerolamo, della Tana:
 - a) Una volta installato il cassero presso la sponda, il traffico acqueo si dovrà svolgere (come sopra indicato) tenendo conto della diminuita larghezza navigabile, stante che la larghezza di m. 9,00 del rio sarà occupata per m. 3,00 da tale struttura, sempre a distanza di almeno m. 2,00 dal limite esterno del cassero, in senso unico alternato con precedenza al traffico in uscita in direzione San Pietro;
 - b) Per consentire i lavori e il passaggio del traffico sono sospese le occupazioni di spazio acqueo nº 94427 99048 99072 83607 ubicate all'interno del tratto di rio di San Gerolamo destinato ad area di cantiere, presso la sponda tra la riva di Calle San Zuane in Rielo e Ramo Rielo, i concessionari dovranno provvedere a mantenere liberi gli ormeggi fino al 18 luglio 2025 e comunque fino alla conclusione dei lavori, i natanti rimossi sono autorizzati all'occupazione di ormeggi alternativi nella vicina darsena in Canale di Quintavalle-Fondamenta Olivolo, nel limite dei posti disponibili;
 - c) Nei periodi di chiusura al traffico riportati al punto 1 e 2, è consentita la circolazione in doppio senso nel rio della Tana delle unità di società Veritas per il servizio giornaliero di igiene urbana, delle unità per altri servizi pubblici, delle imbarcazioni in attività per il cantiere di realizzazione di Archivio Storico della Biennale (con sosta alle rive riservate con ordinanza nº 420/2024), di altre imbarcazioni da trasporto solo se dirette





a luoghi di scarico dentro il rio; anche i natanti con ormeggio dentro il rio della Tana avranno facoltà di transito nei due sensi per accedere al proprio posto, anche con entrata da Rio di S. Anna.

- 4) L'impresa esecutrice è autorizzata all'eventuale rimozione di manufatti presenti all'interno del tratto di canale occupato, gli impianti di segnaletica al traffico acqueo dovranno essere eventualmente spostati per rimanere visibili, a fine lavori si dovrà provvedere ai ripristini secondo le autorizzazioni vigenti.
- 5) Sono autorizzate circolazione e stazionamenti delle seguenti unità di cantiere all'interno delle aree riservate indicate negli articoli precedenti, anche nelle fasce orarie di interruzione di lavori, a condizione che non siano di impedimento alla viabilità come regolata dalla presente ordinanza;
 - a) Si dovranno impiegare in conformità a norme e regolamenti per trasporto, movimento dei carichi, dotazioni di bordo, e come indicato dai propri documenti di navigazione:

Denominazione	targa	dimensioni
Zatterino BAT 20	RV05501-6V30646	7,02 x 2,06
Motoscafo EMILIO	RV04525-6V23664	m. 7,70 x 2,30
Motoscafo MARY ROSE	RV07452	m. 8,20 x 2,14
Motoscafo VEDETTA II	RV07549	m. 8,20 x 2,14
Motoscafo DEGAD	RV12200-12788V	m. 7,90 x 2,30
Motopontone MONTE CIVETTA	RV00304-6V40034	m. 30,00 x 8,50
Motopontone MONTE PELMO	RV05200-6V30334	m. 30,64 x 7,98
Pontone EMANUELE	CI3571	m. 14,00 x 6,00
Pontone EMMA	RV01010-6V04126	m. 20,04 x 7,26
Pontone ORESTE	RV06061	m. 8,10 x 3,80
Motobarca EMMA	RV04512-6V23342	m. 12,08 x 3,00

6) PRESCRIZIONI:

- a) La società incaricata dovrà operare, oltre che secondo le indicazioni dei responsabili dell'intervento, in conformità alle norme vigenti di regolazione dei "cantieri temporanei o mobili" (d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013);
- b) Dovrà esporre adeguata segnaletica indicate la chiusura del rio agli estremi del rio di San Gerolamo-Vergini, agli incroci con Rio della Tana e Canale di San Pietro; è consentita installazione di dispositivi di delimitazione e segnalazione che si rendessero necessari per l'interdizione al passaggio all'interno delle aree di cantiere.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.





La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Allegati 1













Allegati 2



